



ENERGIA MINERALS ITALIA S.R.L.




PERMESSO DI RICERCA MINERARIA "CORCHIA"

PER RAME E MINERALI ASSOCIATI

COMUNI DI BERCETO E BORGHO VAL DI TARO (PR)

- - MINIERE DEL COMPLESSO MINERARIO BELFORTE, CORCHIA VAL MANUBIOLA - -



STUDIO PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006)

Grassobbio, 8 marzo 2021

a cura di:

Hattusas S.R.L.

consulenze e servizi nel vasto campo della geologia e dell'ambiente rilevazioni gas Radon e inquinamento indoor



sede legale: Via Roma, 37 – 24060 – Castelli Calepio (BG)
sede operativa: Via Vespucci, 47 – 24050 – Grassobbio (BG)
tel. 035 4425112
e-mail: info@hattusas.it
PEC: info@pec.hattusas.it
WEB: www.hattusas.it

INDICE

1.	PREMESSA: perché questo studio d'incidenza	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	10
2.1.	Livello comunitario	10
2.2.	Livello statale	17
2.3.	Livello regionale	19
3.	LIVELLO I SCREENING	20
3.1.	Localizzazione dell'intervento	20
3.2.	Descrizione del progetto	21
3.3.	Dimensioni dell'ambito di riferimento	23
3.4.	Caratteristiche della ZSC IT4020013 "Belforte. Corchia Alta Val Manubiola-"	23
3.5.	Caratteristiche della ZSC IT4020011 "Gropo di Gorro"	31
4.	VALUTAZIONE DELLE NECESSITA' DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SITO RETE NATURA 2000	36
5.	COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI PROGETTI E POSSIBILI EFFETTI CUMULATIVI	36
5.1.	Individuazione delle interferenze tra progetto e sistema ambiente	37
6.	VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA DEL PROGETTO SUI SITI RETE NATURA 2000	40
7.	CONCLUSIONE SCREENING	42
8.	SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA	46

Garanzia di qualità					
Autore	Revisione tecnica	Edito	Versione documento	Approvato per emissione	
				Data	Firma
Dr. Andrea Gritti- Dr. Gianfrancesco Ruggeri	Dr. Fabio Plebani		00	12/03/2021	

a cura di:



Hattusas S.R.L.
consulenze e servizi nel vasto campo della geologia e dell'ambiente
rilevazioni gas Radon e inquinamento indoor

1. PREMESSA: perché questo studio d'incidenza

Il presente documento, commissionato dalla ENERGIA MINERALS ITALIA s.r.l. (EMI), costituisce lo Studio d'Incidenza a supporto delle attività previste relative al richiesto permesso di ricerca, per rame e minerali associati denominato "Corchia" nei territori comunali di BERCETO E BORGIO VAL DI TARO (PR) (miniere del complesso minerario Belforte, Corchia, Val Manubiola).

In ossequio alla normativa vigente, vi è l'obbligo di sottoporre ogni nuova attività di ricerca a preventiva verifica di VIA e contestuale Valutazione di Incidenza (VIC).

Le attività di ricerca che EMI intende condurre nell'area del permesso includono lavori di maggior dettaglio atti a valutare la validità delle mineralizzazioni note ed il loro potenziale per delineare corpi minerari estraibili a condizioni tecnico-economiche valide.

I lavori previsti su un periodo complessivo di tre anni e assoggettati alla procedura autorizzativa sono basati essenzialmente su un controllo in campagna dei dati esistenti, su ricerche bibliografiche e su rilievi geologici e campionature puntuali, utilizzando infrastrutture già esistenti, rilievi geofisici e campionamenti tipo Channel sampling. A fronte di tali argomentazioni, come verrà comunque dimostrato nel prosieguo del presente Studio, è possibile anticipare che l'incidenza generale dei lavori è insignificante, trattandosi di rilievi e campionature che per la maggior parte si svolgono da riva e che comunque non comportano incidenze ambientali rilevabili.

La **Valutazione d'Incidenza** (VIC) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significativa su aree della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della rete stessa.

La RN2000 è costituita dall'insieme dei siti comunitari denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) definiti dalla Direttiva "Uccelli" (Direttiva 79/409/CEE) e SIC (Siti di Importanza

Comunitaria) – Zone Speciali di Conservazione (ZSC) definiti dalla Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE): un sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione Europea.

La procedura di Valutazione di Incidenza è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE) con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. Proprio per salvaguardare l’integrità dei siti, la Valutazione d’Incidenza si applica sia ai piani/progetti che ricadono all’interno delle aree Rete Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati. La VIC si qualifica quindi come strumento di salvaguardia che, pur essendo riferita ad un sito, si inquadra nella preservazione della coerenza complessiva e alla funzionalità della Rete Natura 2000.

Per l’interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla Valutazione di Incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico *“La gestione dei siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat”*.

La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

- Livello I: screening –Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/siti.
- Livello II: valutazione appropriata - riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano

o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

- Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del documento "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)", in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che dono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, all'art. 10, comma 3, stabilisce l'inclusione nello studio di impatto ambientale (procedure di VIA) degli elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati.

L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra VIA e VInCA garantisce l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione dello stesso, anche per gli aspetti relativi alla VInCA, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.

Poiché la valutazione dell'autorità competente per la VIA "si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza" nell'ambito del provvedimento finale dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di

incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.


Ai sensi degli articoli 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome, in conformità alla pertinente legislazione europea e nazionale, disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, individuando le forme più opportune di coordinamento tra i diversi soggetti o Enti competenti in materia di VIA e di VIncA, qualora non coincidenti.

Lo **screening di incidenza** è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un progetto sui siti Natura 2000.

In Italia il recepimento della Direttiva Habitat e della valutazione di incidenza è avvenuto con il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, senza esplicitare quanto indicato nella citata Guida metodologica CE del 2001 in merito ai quattro livelli e al percorso logico decisionale.

L'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ha considerato la stesura di uno studio di incidenza solo per gli "interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi", coerentemente con quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat.

La disposizione relativa al Livello I screening di incidenza, è tuttavia inclusa nel contenuto della prima parte del citato art. 6.3, laddove indica la necessità della verifica su piani e interventi che "possono avere incidenze significative sul sito stesso". Inoltre con la pubblicazione sulla G.U.



in data 28.12.2019 delle "linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" le fasi della VInCA sono state completamente recepite ed esplicitate anche in Italia.

Il mancato esplicito riferimento al principio che lo screening sia parte integrante della procedura di Valutazione di Incidenza (Livello I), e l'assenza di indicazioni sulle modalità del suo espletamento ha comportato una regolamentazione a livello regionale molto diversificata, che comprende al suo interno terminologie e procedure non correttamente aderenti al percorso di screening. La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all'interno della procedura di

Valutazione di Incidenza, come un processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un progetto possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri interventi, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Tale valutazione consta di quattro fasi:

- 1) Determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
- 2) Descrivere il progetto unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri interventi; che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
- 3) Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
- 4) Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Livello comunitario

L'Unione Europea ha recepito i principi internazionali in merito alla conservazione della natura, emanando le due direttive sopradette, tra le più significative in materia di biodiversità.

Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla Legge 157/1992), la **Direttiva 79/409/EEC "Uccelli"**, rappresenta uno degli strumenti normativi per la conservazione della biodiversità europea. Il suo scopo è *"la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri..."*. Il 30 novembre 2009 viene approvata la nuova versione della Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici: Direttiva 2009/147/CE. Nell'allegato VII è fornita una tabella di concordanza che elenca i cambiamenti rispetto la precedente Direttiva del 1979 annunciata nell'articolo 18.

La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie di uccelli siano mantenute a un adeguato livello qualitativo-ecologico, scientifico e culturale, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. La Direttiva "Uccelli" interviene, con una specifica regolamentazione, per la conservazione degli habitat delle specie ornitiche.

In particolare, le specie contenute nell'allegato I della Direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati individuando "Zone di Protezione Speciale". Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell'allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR.

La Direttiva protegge tutte le specie di uccelli selvatici vietandone la cattura, l'uccisione, la distruzione dei nidi, la detenzione di uova e di esemplari vivi o morti ed il disturbo ingiustificato/eccessivo. È tuttavia riconosciuta la legittimità della caccia alle specie elencate nell'allegato II. Rimane comunque il divieto di caccia a qualsiasi specie durante le fasi riproduttive e di migrazione di ritorno (primaverile), così come sono vietati i metodi di cattura non selettivi e di larga scala inclusi quelli elencati nell'allegato IV (trappole, reti,

vischio, fucili a ripetizione con più di tre colpi, caccia da veicoli, ecc.). Inoltre, per alcune specie elencate nell'allegato III, sono possibili la detenzione ed il commercio in base alla legislazione nazionale.

La Direttiva prevede, infine, limitati casi di deroga ai vari divieti (fermo restando l'obbligo di conservazione delle specie) per motivi, ad esempio, di salute pubblica, sicurezza e ricerca scientifica.

Gli allegati alla Direttiva "Uccelli" sono: *(I) Specie soggette a speciali misure di conservazione, (II) Specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l'Unione o in alcuni stati, (III) Specie di cui può essere autorizzato il commercio in tutta l'Unione o in alcuni stati, (IV) Mezzi di cattura vietati e (V) Aree prioritarie per la ricerca, (VI) Direttive abrogate, elenco delle sue modificazioni successive ed elenco dei termini di recepimento di diritto nazionale, (VII) tavola di concordanza tra la Direttiva n. 79/409/CEE e la Direttiva n. 2009/147/CE.*


Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dall'art. 4 della Direttiva "Uccelli", sono quindi siti dedicati alla conservazione dell'avifauna. Questi siti, che devono essere i più importanti per le specie ornitiche definite di importanza comunitaria (allegato I) e per le specie migratrici, fin dalla loro designazione fanno parte della Rete Natura 2000 (come definita dalla successiva Direttiva 92/43/EEC "Habitat").

La designazione dei siti come ZPS è effettuata dagli stati membri e comunicata alla Commissione Europea. Nel caso dell'Italia, la designazione delle ZPS compete alle Regioni ed alle Province autonome. La commissione può giudicare uno stato inadempiente se ritiene che, su basi tecniche, le ZPS designate non siano sufficienti a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie in allegato I e per le specie migratrici o non coprano tutti i siti necessari. Non c'è viceversa un limite che impedisca la designazione di nuovi siti.

Adottata nel 1992 (e recepita in Italia dal DPR 357/1997, modificato dal DPR 120/2003 in modo significativo), la **Direttiva 92/43/EEC "Habitat"** sulla conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatiche rappresenta il completamento del sistema di tutela normativo della biodiversità dell'Unione Europea. Lo scopo della Direttiva

è "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali (es. agricoltura tradizionale), nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri...".

La Direttiva identifica una serie di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti di importanza comunitaria e tra questi identifica quelli "prioritari".



Lo strumento fondamentale identificato dalla Direttiva è quello della designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in siti identificati dagli stati membri come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Questi siti, assieme alle ZPS istituite in ottemperanza alla Direttiva "Uccelli" concorrono, come detto, a formare la "Rete Natura 2000".

Gli stati membri sono tenuti a garantire la conservazione dei siti,

impedendone il degrado: ogni attività potenzialmente dannosa deve essere sottoposta ad apposita valutazione.

La Direttiva prevede, inoltre, la stretta protezione delle specie incluse nell'allegato IV vietandone l'uccisione, la cattura e la detenzione. Le specie incluse nell'allegato V possono invece essere soggette a prelievo secondo regole individuate dai singoli stati. Come nella Direttiva "Uccelli" sono comunque vietati i mezzi di cattura non selettivi o di larga scala come trappole, affumicazione, gasamento, reti e tiro da aerei e veicoli.


Gli allegati alla Direttiva "Habitat" sono: (I) *Habitat naturali di interesse comunitario che giustificano l'istituzione di ZSC*, (II) *Specie animali e vegetali di interesse comunitario che giustificano l'istituzione di ZSC*, (III) *Criteri per la selezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la designazione delle ZSC*, (IV) *Specie animali e vegetali di interesse comunitario che necessitano di una protezione rigorosa*, (V) *Specie animali e vegetali di interesse comunitario*

che possono essere soggetti a misure gestionali e (VI) Metodi di cattura, uccisione e trasporto vietati.

Analogamente alle ZPS previste dalla Direttiva "Uccelli", la Direttiva "Habitat" prevede quindi la designazione di zone finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie contenuti negli allegati I e II (Zone Speciali di Conservazione – ZSC).

Il percorso delineato per la designazione delle ZSC è tuttavia più complesso di quello previsto per le ZPS. Ciascuno stato membro identifica i siti presenti sul proprio territorio, fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, e propone alla Commissione Europea una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC).

In Italia l'individuazione dei pSIC è stata effettuata dalle singole Regioni, coordinate dal Ministero Ambiente nel quadro del progetto denominato Bioitaly. Parte di queste liste, a seguito della valutazione della Commissione Europea ed in accordo con gli stati membri, sono state approvate, individuando quindi Siti di Importanza Comunitaria (SIC). La valutazione avviene separatamente per singola regione biogeografica per garantire un'adeguata rappresentatività di tutti gli habitat dell'Unione Europea. Una volta che la Commissione europea ha approvato la lista dei SIC, gli Stati Membri hanno l'obbligo di designarli come ZSC.



Carta della distribuzione delle regioni biogeografiche nel continente europeo e dettaglio sull'Italia.

La Direttiva "Habitat" va considerata come complementare alla precedente Direttiva "Uccelli". La Rete Natura 2000 è pertanto composta dalle ZPS designate in virtù della Direttiva "Uccelli" e dalle ZSC che ne rappresentano gli analoghi previsti dalla Direttiva "Habitat" per la conservazione degli habitat naturali e delle specie vegetali ed animali (esclusi gli uccelli).

	Direttiva Uccelli	Direttiva Habitat
Scopo	Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.	Conservazione della biodiversità nel suo insieme (degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II).
Protezioni siti prioritari	ZPS (zone di protezione speciale) designate direttamente dagli stati membri.	ZSC (zone speciali di conservazione), individuate inizialmente come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e poi designate dagli stati membri.
Habitat oggetto di protezione	Habitat delle specie in allegato I (non esplicitati).	Habitat elencati in allegato I.
Specie tutelate dai siti Natura 2000	Specie elencate in allegato I e specie migratrici.	Specie elencate in allegato II.

Confronto sintetico degli elementi di tutela previsti dalle Direttive "Uccelli" e "Habitat".

Le aree protette sono regolamentate in Italia dalla L. 394/1991 e sono dotate di un ente gestore autonomo, di un piano territoriale proprio ed hanno un insieme di obiettivi quali la tutela della natura, del paesaggio, di beni geologici e culturali e la promozione dell'educazione e della ricerca. La legge quadro elenca alcune attività sempre vietate all'interno dei parchi.

I siti della RN2000, in considerazione della deliberazione del Ministero dell'Ambiente del 2/12/1996 nonché sulla scorta della Sentenza di Cassazione 30/2000, sono stati equiparati a tutti gli effetti ad "area protetta" ai sensi della L. 394/1991. Pertanto, le attività vietate nei parchi istituiti ai sensi delle L. 394/1991 si devono applicare anche per le altre aree protette (diverse dai parchi nazionali) poiché il 4° comma dell'art. 6 dispone che *"dall'istituzione della*

singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11" della medesima legge.

L'art. 6 della Direttiva "Habitat" disciplina la gestione delle aree di Natura 2000 (ZPS relative alla Direttiva "Uccelli" e SIC/ZSC). L'obbligo derivante dalla Direttiva è quello di adottare le opportune misure per evitare:

- il degrado degli habitat dell'allegato I;
- il degrado degli habitat delle specie per le quali le zone sono state designate;
- il disturbo delle specie per i quali le zone sono state designate ove questa possa avere effetti negativi sulla loro conservazione.

Nel perseguire questo obiettivo la Direttiva lascia grande libertà nella scelta degli strumenti più adeguati alle realtà locali, questi possono esse di tipo legale, amministrativo o contrattuale. La Direttiva prevede, ove opportuno, la redazione di piani di gestione specifici oppure integrati con altri piani di sviluppo. Questo strumento non è tuttavia obbligatorio perché il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti, come previsto dalla stessa Direttiva, può essere garantito anche all'interno di altri strumenti di programmazione e pianificazione già esistenti.

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dall'art. 6 della Direttiva "Habitat", è la Valutazione di Incidenza, alla quale deve essere sottoposto ogni piano o progetto che possa avere un'incidenza significativa sul sito o sull'integrità della rete stessa.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se si è accertato che il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito o l'integrità della rete stessa. In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di assenza di alternative praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà essere comunque realizzato, garantendo però delle adeguate misure compensative a carattere preventivo, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

Le misure compensative non vanno confuse con le misure di mitigazione/contenimento del danno; come stabilito dalla Direttiva 92/43/EEC misure di mitigazione devono, infatti, far parte del progetto originale e sono volte a minimizzarne gli effetti negativi sul sito.

Le misure compensative, viceversa, che sono previste a carattere eccezionale e non a regime nell'ambito della Valutazione di Incidenza, intervengono per controbilanciare il danno arrecato (nonostante gli accorgimenti mitigativi presi nella sua stesura) da un progetto o un piano la cui realizzazione è considerata indispensabile.


Queste misure devono garantire che il danno arrecato al particolare sito non vada ad intaccare la coerenza complessiva della rete. Un esempio di misura compensativa è la ricreazione di habitat in un sito vicino o nello stesso sito, debitamente allargato, per compensare la perdita dello stesso habitat che sarebbe causata dall'attuazione del piano/progetto.

Compito degli Enti Gestori dei siti afferenti a RN2000 è prioritariamente quello di porre in essere le misure previste dalla normativa vigente per conseguire una soddisfacente conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti nelle aree attraverso i piani di gestione e la Valutazione di Incidenza sui piani/interventi che possono determinare degrado degli habitat e/o perturbazione delle specie presenti.

Qualora, a seguito della Valutazione di Incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (Valutazione di Incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, come anticipato in precedenza, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative.

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritarie, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR

120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.



Struttura topologica di Rete Natura 2000.

2.2. Livello statale

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VInCA) viene disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VInCA, VAS-VInCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

La normativa di riferimento ai fini della predisposizione del presente documento ed inerente la Rete Natura 2000, è in sintesi costituita da:

- **Direttiva 79/409/CEE** del Consiglio del 2 aprile 1979, "Conservazione degli uccelli selvatici", Direttiva "Uccelli".
- **L. 157/1992** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica", Direttiva "Habitat".
- **DPR 357/1997** "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- **DM 3 aprile 2000** "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".
- **DM 3 settembre 2002** "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".
- **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza** "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4,

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4**, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

L'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019 sulle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" costituisce altresì lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione uniforme della Valutazione di Incidenza su tutto il territorio nazionale.

L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato "Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti". La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120.

Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del D.P.R. un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.

Tali aspetti sono infatti individuati genericamente come interferenze sul sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche e le loro connessioni ecologiche.

L'assenza nell'Allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

2.3. Livello regionale

La Valutazione di incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla **valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio** sui siti della Rete Natura 2000.

A tale procedimento, introdotto dall'art.6 comma 3 della direttiva comunitaria "Habitat" (come recepito a livello nazionale nell'art.5 del d.p.r. n.357/1997), vanno pertanto sottoposti i piani generali o di settore, i progetti e gli interventi i cui effetti possano ricadere all'interno

dei siti di **Rete Natura 2000**. Questo al fine di prevenire l'eventualità che gli interventi previsti, in modo singolo, sinergico o cumulativo, possano determinare significative incidenze negative su tali siti, anche alla luce degli obiettivi di conservazione degli stessi.

In Emilia Romagna, oltre alla citata legge 30 luglio 2009 n.30 " Disposizioni collegate al bilancio regionale) stabilisce la competenza sulla Valutazione d'incidenza nell'area contigua di parchi regionali e interregionali (Art. 14)", il riferimento per le procedure di valutazione di incidenza è la precedente delibera della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 del 18 gennaio 2013 " descrive le modalità operative del procedimento e individua (Capitolo 3 dell'Allegato B) l'autorità competente all'approvazione della Valutazione di incidenza di ogni specifico caso (piano, progetto, intervento o attività)che nell'allegato B prevede un iter procedurale in 4 fasi:

- Fase 1 "pre-valutazione": (ora denominata screening)
- Fase 2¹ "della valutazione di incidenza";
- Fase 3 "della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni alternative";
- Fase 4 "di individuazione delle misure di compensazione".

Regione Emilia Romagna ha predisposto un format per la fase di screening "Moduli A1, A2, che tuttavia si ritengono superati dal format pubblicato il 28.12.2019 con le nuove linee guida nazionali; nel presente documento è stato utilizzato il format più recente dal punto di vista normativo.

3. LIVELLO I SCREENING

3.1. Localizzazione dell'intervento

L'area oggetto della domanda di permesso di ricerca è situata nell'entroterra ligure, nei comuni di Berceto e Borgo val di Taro (PR).

¹ Nota introdotta dalla *DGR n.226 del 29 marzo 2019*: la suddivisione del procedimento di valutazione di incidenza in quattro fasi, di cui la prima di "screening" corrispondente a quella di prevalutazione della D.G.R. 30/2013

Vertice	Est	Nord
V1	572300	932600
V2	575400	932500
V3	577000	930900
V4	573500	926700
V5	568700	927000
V6	568700	930000

3.2. Descrizione del progetto

Nel passato l'area ricompresa nel perimetro del permesso di ricerca è stata interessata da attività di coltivazione mineraria ed esplorazione, ciò ha reso disponibili una serie di dati storici d'archivio relativi a qualità e dimensioni delle mineralizzazioni, Tali dati necessitano tuttavia di una rivisitazione rispetto alle tecniche moderne d'indagine, sia per ragioni di limitatezza che per ragioni di copertura areale e di profondità.

Il programma dei lavori prevede in generale un lavoro di rivalutazione dei dati esistenti e l'aggiornamento degli stessi, che permetta di integrarli e validarli. Tutte le attività che verranno successivamente descritte avranno carattere preliminare e utilizzeranno tecniche non invasive di analisi.

In dettaglio si prevede:

- Raccolta dati analitica dei lavori svolti in precedenza;
- Mappatura geologica di dettaglio;
- Campionatura geochimica di superficie;
- Stream sediment sampling;
- Prospezioni geofisiche.

Verranno condotte attività di ricerca, catalogazione e rielaborazione dei dati esistenti.

Attingendo alle diverse fonti, quali Archivi di Stato o musei minerari, è possibile recuperare i dati grezzi e i risultati delle campagne di indagine, svolte durante e appena dopo la chiusura delle operazioni, nelle miniere presenti nell'area di permesso. Una volta individuato il

materiale disponibile, questo verrà convertito in formato digitale, per poter essere elaborato da software specifici.

La rielaborazione e l'analisi dei dati risultanti permetterà di definire in maniera più dettagliata quali delle indagini svolte possano considerarsi attendibili, quali necessiteranno di un'ulteriore validazione o approfondimento e quali invece dovranno considerarsi inattendibili o svolte con metodologie obsolete.

I rilevamenti geologici di terreno saranno condotti con l'ausilio di strumentazione, GPS per una maggior accuratezza nel rilievo delle strutture e dei contatti stratigrafici e di uno spettrometro XRF portatile per il riconoscimento delle mineralizzazioni o dei litotipi presenti.

Il programma di campionamento deve essere attentamente pianificato in modo da scegliere la dimensione corretta del sedimento, a seconda dei minerali che si vanno cercando. Questa tecnica richiede un impiego di strumentazione facilmente reperibile e a basso costo, essendo costituita semplicemente dalla combinazione di una batea e una serie di setacci metallici. Per ogni punto di campionamento verranno prelevati diversi kg di sedimenti dal letto del torrente, scartando in primo luogo i primi 10-20 cm di materiale, poiché contaminati da metalli altamente mobili come ferro e manganese. I pezzi di roccia particolarmente grandi verranno rimossi e il campione rimanente verrà passato attraverso setacci a maglia sempre più fine, fino a quando la dimensione desiderata delle particelle di sedimento sarà isolata e quindi riposta in sacchetti porta-campioni, per essere inviata al laboratorio per l'analisi chimica. La dimensione del campione sarà pianificata in anticipo; generalmente, l'obiettivo per la ricerca di minerali quali rame, piombo e zinco, prevede una granulometria di <0,06 mm.

Si prevede di realizzare ulteriori prospezioni mediante le metodologie geofisiche, che rappresentano un efficace mezzo di esplorazione. Fra le tecniche che si prevede di impiegare vi sono: magnetometria con mappatura del campo magnetico, elettromagnetismo effettuato con attrezzatura da terra o su piattaforma elitrasportata, misura del potenziale spontaneo attraverso prospezioni da terra, polarizzazione indotta e analisi mediante

tecnologia Remote sensing. Tutte le tecniche sommariamente descritte sono da considerarsi poco o per nulla invasive.

3.3. Dimensioni dell'ambito di riferimento

L'area di progetto ha una superficie di circa 3548 ha e si sviluppa entro un perimetro con le seguenti coordinate:

Vertice	Est	Nord
V1	572300	932600
V2	575400	932500
V3	577000	930900
V4	573500	926700
V5	568700	927000
V6	568700	930000

L'area esplorativa definita dal Permesso di Ricerca "Corchia" ricade territorialmente all'interno della Regione Emilia-Romagna, e dal punto di vista locale rientra istituzionalmente all'interno della Provincia di Parma, più precisamente nella porzione meridionale al confine con la Regione Toscana e la Provincia di Massa-Carrara.

Il Permesso di Ricerca insiste sul territorio di due comuni, il Comune di Berceto, di cui Corchia è frazione e, ad ovest, il Comune di Borgo Val di Taro

3.4. Caratteristiche della ZSC IT4020013 "Belforte. Corchia Alta Val Manubiola"

La Zona di Conservazione Speciale "Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola", codice IT4020013, ha una superficie di circa 1.474 ha ed è posta tra la val del Taro e la val Baganza; da un punto di vista amministrativo il sito ricade all'interno del territorio comunale di Borgo Val di Taro e di Berceto.




Figura 1- Perimetrazione della ZSC Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola

Si tratta di un vasto sito appenninico localizzato in destra orografica della val Taro, a valle del Passo della Cisa, e compreso tra il corso della Cogna sopra Belforte e la val Manubiola di Corchia. L'area ha forma triangolare e si allarga verso valle intorno al contrafforte, quasi un altipiano, che scende dal Groppo delle Pietre (1.300 m.) fino al monte Minara (1.010 m.), tutto in fascia montana (quasi sempre sopra i 600 m.)

Si tratta di monti geolitologicamente eterogenei, molto antichi, su letto di argille scagliose ingombre di basalti e breccie basaltiche alternate a filoni peridotitico-serpentinitici. Oltre a questi tipici affioramenti ofiolitici, è presente l'unico affioramento granitico della regione e

sono ancora evidenti i segni delle miniere (pirite, rame) e della trascorsa attività estrattiva (permane il grande interesse mineralogico dell'area di Corchia). Il sito presenta un'abbondante copertura forestale spontanea di faggeti, querceti, ostrieti e antropica di castagneti, nel complesso i boschi ricoprono circa il 40% della ZSC, seguono estese praterie arido-acidofile (15%), gli arbusteti (10%) in prevalenza post-colturali e le aree roccioso (25%) diffuse in situazioni sommitali, ghiaioni e rupi.

Si tratta di un paesaggio montano nel quale l'impronta dell'uomo è testimoniata dai numerosi insediamenti di case di pietra presso le antiche frazioni della zona, Belforte e Corchia.

Due aziende faunistico-venatorie denominate "Belforte" e "Alta Val Manubiola", intersecano il sito rispettivamente per 713 e 622 ha, mentre il lato nord confina con l'Oasi di Protezione "Roccamurata", che include il SIC "Gropo di Gorro".

Da un punto di vista altimetrico si sviluppa tra i 500 e i 1.307 m. s.l.m. con un'altezza media di 850 metri e secondo la "Carta delle Regioni Biogeografiche" appartiene alla regione continentale.

- Per quanto concerne gli habitat sono presenti 16 habitat d'interesse comunitario dei quali tre prioritari indicati con l'asterisco, gli habitat rilevati sono i seguenti:
- habitat 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp;
- habitat 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
- habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p.;
- habitat 4030 Lande secche europee;
- habitat 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcioli;
- habitat 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*;
- habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);

- habitat 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
- habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- habitat 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
- habitat 8220 Pareti rocciose interne silicee con vegetazione casmofitica;
- habitat 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
- habitat 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- habitat 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- habitat 9260 Boschi di *Castanea sativa*.
- Per quanto riguarda invece gli habitat di interesse regionale ne sono stati rilevati due:
- Pa - Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)
- Mc - Cariceti e Cipereti a grandi *Carex* e *Cyperus* (*Magnocaricion*)

Nel SIC "Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola" sono state individuate ben 107 specie floricole di interesse conservazionistico. Tra le specie riportate, 64 sono inserite all'interno di normative specifiche di protezione e tutela. In particolare, 51 sono protette dalla L.R. 2/77, 30 sono incluse nella Lista Rossa regionale, due (*Minuartia laricifolia* subsp. *ophiolithica* e *Nymphaea alba*) sono riportate nella Lista Rossa nazionale ed una (*Orchis provincialis*) è elencata nell'All. I della Convenzione di Berna.

Tra le entità elencate compaiono numerose piante la cui distribuzione, almeno a livello regionale, è esclusivamente o preferenzialmente legata ai substrati ofiolitici. Tra le più interessanti appartenenti a questa categoria si segnalano *Alyssoides utriculata*, *Armeria*

plantaginea, *Asplenium cuneifolium*, *Cardamine plumieri*, *Cheilanthes marantae*, *Danthonia alpina*, *Iberis sempervirens*, *Inula montana*, *Jasione montana*, *Linaria supina*, *Minuartia laricifolia* subsp. *ophiolithica*, *Satureja montana*, *Scorzonera austriaca*, *Silene armeria*. A questo elenco va verosimilmente aggiunta, *Biscutella laevigata*, che probabilmente va ascritta alla subsp. *prinzeriae*, microendemismo finora conosciuto solo per alcuni affioramenti ofiolitici del Parmense.

Ben 23 specie di interesse conservazionistico del sito appartengono alla famiglia delle *Orchidaceae*, interamente protetta dalla L.R. 2/77. Alcune di queste sono piante relativamente diffuse nei territori collinari emiliani; tra le più interessanti si segnalano *Orchis laxiflora*, *O. provincialis*, *O. tridentata*, *O. ustulata*.

Per quanto concerne le specie floristiche di interesse comunitario si segnala un'incongruenza tra il Piano di Gestione, le Misure di Conservazione e il Quadro Conoscitivo da una parte, che non segnalano la presenza di alcuna specie elencata nell'allegato II della Direttiva Habitat, e il Formulario Standard che invece inserisce in elenco l'*Himantoglossum adriaticum*.

Le specie faunistiche di interesse conservazionistico ritrovate o ritenute probabili anche se da confermare all'interno del sic sono 33, tra queste vi è una specie di crostaceo invertebrato, 3 specie di anfibi, 3 di rettili, 18 sono specie ornitiche e 10 sono mammiferi, di cui 7 son pipistrelli, l'elevato numero di pipistrelli che si ritiene possano popolare questo sito dipende dal contesto forestale, ma anche e forse soprattutto dalla presenza delle antiche miniere. Più precisamente le specie in questione sono le seguenti:

- *Austropotamobius pallipes*, gambero di fiume, rinvenuto nel rio dei Bassi;
- *Bufo bufo*, rospo;
- *Rana italica*, rana appenninica, rana italiana;
- *Salamandra salamandra*, salamandra pezzata;
- *Hierophis viridiflavus*, biacco;
- *Natrix natrix*, natrice dal collare;

- *Vipera aspis*, vipera comune;
- *Accipiter gentilis*, astore;
- *Alectoris rufa*, pernice rossa;
- *Aquila chrysaetos*, aquila reale;
- *Caprimulgus europaeus*, succiacapre;
- *Carduelis cannabina*, fanello;
- *Falco subbuteo*, lodolaio;
- *Falco tinnunculus*, gheppio;
- *Jynx torquilla*, torcicollo;
- *Lanius collurio*, averla piccola;
- *Lullula arborea*, tottavilla;
- *Passer domesticus*, passera europea;
- *Passer montanus*, passera mattugia;
- *Pernis apivorus*, falco pecchiaiolo;
- *Phylloscopus bonelli*, lui bianco;
- *Poecile palustris*, cincia bigia;
- *Streptopelia turtur*, tortora selvatica.
- *Canis lupus*, lupo;
- *Capreolus capreolus*, capriolo;
- *Eptesicus serotinus*, serotino comune;
- *Hypsugo savii*, pipistrello di Savi;
- *Myotis daubentonii*, vespertilio di Daubenton;
- *Nyctalus leisleri*, nottola di Leisler;

- *Pipistrellus pipistrellus*, pipistrello nano;
- *Rhinolophus ferrumequinum*, ferro di cavallo maggiore;
- *Rhinolophus hipposideros*, ferro di cavallo minore;
- 1) *Sciurus vulgaris*, scoiattolo.

La fauna di interesse comunitario comprende 9 specie, un crostaceo invertebrato, 3 mammiferi e 5 specie ornitiche. Le specie in questione sono le seguenti:

- *Austropotamobius pallipes*, gambero di fiume, rinvenuto nel rio dei Bassi;
- *Aquila chrysaetos*, aquila reale;
- *Caprimulgus europaeus*, succiacapre;
- *Lanius collurio*, averla piccola;
- *Lullula arborea*, tottavilla;
- *Pernis apivorus*, falco pecchiaiolo;
- *Canis lupus*, lupo;
- *Rhinolophus ferrumequinum*, ferro di cavallo maggiore;
- *Rhinolophus hipposideros*, ferro di cavallo minore;

Le Misure di Conservazione sito-specifiche delle due ZSC sono state approvate nel 2018 e contestualmente sono stati redatti anche i relativi Piani di Gestione.

Le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione sono disposti al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle due ZSC, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva Habitat e dell'articolo 4 della Direttiva Uccelli, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Le Misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e sono stati approvate dalla Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018", in particolare tramite l'allegato 3 - Regolamentazioni cogenti contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione delle ZSC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna.

Livelli di tutela del sito

All'interno del sito non sono presenti aree naturali protette sia di tipo regionale che nazionale. Poco a valle del sito è presente il SIC IT4020011 "Gropo di Gorro", anch'esso appartenente a Rete Natura 2000. All'interno del perimetro del sito non sono presenti Oasi di protezione della fauna. Limitrofa al SIC è tuttavia l'Oasi di protezione della fauna di Roccamurata (548 ha), che ricomprende per intero il SIC IT4020011 "Gropo di Gorro".

L'Oasi di Roccamurata occupa una superficie di 548 ettari ricompresi anch'essi nei comuni di Borgo Val di Taro e di Berceto. L'Oasi tutela il Gropo di Gorro, un ampio e brullo crostone ofiolitico a picco sul Taro, e la vallata del torrente Vorè. Questo monte appartiene ad uno dei numerosi affioramenti serpentinosi presenti nella provincia parmense. Le ofioliti rappresentano un substrato del tutto particolare: emergono come forme rupestri assai scoscese, essendo di colore scuro presentano un microclima con forti escursioni termiche, hanno carenza di elementi nutritivi, quali calcio, fosforo e potassio e sono ricche di elementi tossici come nichel, cromo, cobalto e boro.

Per stabilire se un progetto o un intervento debba essere assoggettato alla Valutazione di Incidenza è necessario conoscerne le caratteristiche in relazione alle peculiarità ambientali del territorio in cui si colloca.

Nella fattispecie, l'area sottesa dal permesso di ricerca "Corchia" interessa direttamente le due ZSC in questione e per quanto sia ragionevole pensare che gli interventi progettuali non

avranno alcun effetto ambientale verrà contestualmente al presente SIA predisposta una Valutazione di Incidenza.

3.5. Caratteristiche della ZSC IT4020011 "Gruppo di Gorro"

Per la descrizione dell'inquadramento territoriale e delle caratteristiche della Zona Speciale di Conservazione si è fatto riferimento alle misure specifiche di conservazione.




Figura 2- Estratto cartografico con la perimetrazione del della ZSC "Gruppo di Gorro".

La Zona di Conservazione Speciale "Gruppo di Gorro", codice IT4020011, si colloca nella media valle del Taro, lungo la destra idrografica, in prossimità dell'abitato di Roccamurata;

da un punto di vista amministrativo è sito all'interno del territorio comunale di Borgo Val di Taro e marginalmente anche nel territorio di Berceto.

È disposto su una superficie superfice di circa 188 ha ed è interamente ricompresa all'interno della più vasta Oasi di protezione della fauna di Roccamurata (548 ha). Si tratta di un ampio e brullo massiccio ofiolitico, i cui costoni precipitano a picco nel fiume a sbarrare l'accesso dell'alta Val Taro ed in cui predominano ghiaioni, aree detritiche e praterie aride, con rade macchie arbustate, ruscelli e pozze stagnanti. Il Gruppo di Gorro sorge proprio dove l'autostrada Parma – La Spezia lascia il fondovalle all'uscita per Borgotaro e inizia a salire verso Berceto. Poco a monte del Gruppo di Gorro è presente il SIC IT4020013 "Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola", anch'esso appartenente a Rete Natura 2000.

Il Gruppo è un consistente affioramento di rocce scure e fratturate, notevole valore scenografico-paesaggistico, caratterizzato da un ambiente arido ed inospitale, a tratti quasi desertico, dove predominano le rocce nude e i ghiaioni, le praterie aride, gli arbusteti magri e in misura minore i boschi.

Da un punto di vista altimetrico si sviluppa tra i 320 e gli 825 m. s.l.m. con un'altezza media di 600 metri e secondo la "Carta delle Regioni Biogeografiche" appartiene alla regione continentale.

All'interno della ZSC sono presenti nove habitat di interesse comunitario, uno dei quali prioritario, il 6210, più precisamente gli habitat rinvenuti sono i seguenti:

- habitat 4030 Lande secche europee;
- habitat 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
- habitat 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*;
- habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
- habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;

- habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- habitat 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
- habitat 8220 Pareti rocciose interne silicee con vegetazione casmofitica;
- habitat 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii.

All'interno del sito non sono stati rilevati habitat di interesse conservazionistico regionale.

La flora di interesse conservazionistico è composta dalle specie contenute all'interno degli elenchi della flora protetta validi a livello internazionale, nazionale e regionale, dalle specie soggette a forti minacce antropiche o naturali (es. habitat in cui le dinamiche ambientali sono veloci e, talvolta, provocano sconvolgimenti che tendono, localmente, a modificarlo profondamente) e dalle specie di interesse fitogeografico (es. endemismi, specie al limite dell'areale distributivo, specie tipiche di ambienti rari o poco diffusi localmente ecc.).

Nel SIC "Gropo di Gorro" sono state individuate 73 entità di interesse conservazionistico di queste ben 44 sono inserite all'interno di normative specifiche di protezione e tutela. In particolare 33 sono protette dalla L.R. 2/77, 20 sono incluse nella Lista Rossa regionale, 2 (*Minuartia laricifolia* subsp. *ophiolithica* e *Tulipa australis*) sono riportate nella Lista Rossa nazionale e 1 (*Orchis provincialis*) è elencata nell'All. I della Convenzione di Berna.



Figura 3- *Minuartia laricifolia* e *Tulipa Australis*

Tra le entità elencate compaiono numerose piante la cui distribuzione almeno a livello regionale è esclusivamente o preferenzialmente legata ai substrati ofiolitici, e in particolare alle serpentiniti (rocce di origine magmatica che caratterizzano il sito). Tra le più interessanti appartenenti a questa categoria si segnalano *Achillea tomentosa*, *Armeria plantaginea*, *Asplenium cuneifolium*, *Cardamine plumieri*, *Centaurea aplolepa* subsp. *ligustica*, *Cheilanthes marantae*, *Iberis sempervirens*, *Iberis umbellata*, *Inula montana*, *Jasione montana*, *Koeleria splendens*, *Linaria supina*, *Minuartia laricifolia* subsp. *ophiolithica*, *Satureja montana*, *Scorzonera austriaca*, *Silene armeria*, *Stipa etrusca*, *Tulipa australis*.

A questo elenco va verosimilmente aggiunta *Biscutella laevigata*, che probabilmente va ascritta alla subsp. *prinzeriae*, microendemismo finora conosciuto solo per alcuni affioramenti ofiolitici del Parmense.

Ben 18 specie di interesse conservazionistico del sito appartengono alla famiglia delle *Orchidaceae*, interamente protetta dalla L.R. 2/77. Alcune di queste sono piante relativamente diffuse nei territori collinari emiliani; tra le più interessanti si segnalano *Ophrys fuciflora*, *Orchis tridentata* e *Orchis provincialis*.



Figura 4 - *Ophrys fuciflora*, *Orchis tridentata* e *Orchis provincialis*.

L'analisi bibliografica e le indagini floristiche condotte sul campo non hanno portato al rinvenimento di alcuna specie elencata nell'allegato II della Direttiva Habitat.

Le specie faunistiche di interesse conservazionistico individuate all'interno del sito sono 34, di queste 32 appartengono all'avifauna, mentre invece i mammiferi sono rappresentati dal capriolo e dal ghio.

Per quanto concerne le specie di interesse comunitario si segnala che il formulario standard aggiornato al dicembre 2019 e il Piano di Gestione del gennaio 2018 riportano due diversi elenchi di specie faunistiche.

Per quanto riguarda il Piano di Gestione le specie di interesse comunitario sono 9, di cui 8 ornitiche oltre alle farfalle *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria* per ognuna di queste viene anche indicato lo stato di conservazione della specie, come riportato nella tabella seguente.

SPECIE	NOME COMUNE	STATO CONSERVAZIONE	DI
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	inadeguato	●
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	inadeguato	●
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	favorevole	●
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	favorevole	●
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	favorevole	●
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	inadeguato	●
<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	favorevole	●
<i>Anthus campestris</i>	Calandro	favorevole	●
* <i>Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria</i>	Arzide dai quattro punti	non determinato	○

Figura 5-Specie faunistiche d'interesse comunitario e loro stato di conservazione

Per quanto riguarda invece il formulario standard le specie di interesse comunitario sono 18 specie ornitiche, più precisamente:

- *Accipiter nisus* (reproducing),
- *Alectoris rufa* (permanent),
- *Anthus campestris* (reproducing),
- *Aquila chrysaetos* (permanent),
- *Athene noctua* (reproducing),
- *Buteo buteo* (reproducing),

- *Caprimulgus europaeus* (reproducing),
- *Circaetus gallicus* (concentration),
- *Emberiza cia* (concentration),
- *Falco peregrinus* (reproducing),
- *Falco subbuteo* (reproducing),
- *Falco tinnunculus* (reproducing),
- *Lanius collurio* (concentration),
- *Lullula arborea* (reproducing),
- *Monticola saxatilis* (reproducing),
- *Oenanthe oenanthe* (wintering),
- *Pernis apivorus* (reproducing),
- *Ptyonoprogne rupestris* (reproducing).

4. VALUTAZIONE DELLE NECESSITA' DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SITO RETE NATURA 2000

Il progetto non è necessario alla gestione del sito rete Natura 2000. È possibile inserirlo in un contesto di studio volto ad approfondire le conoscenze giacimentologiche del sito.

5. COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI PROGETTI E POSSIBILI EFFETTI CUMULATIVI

La verifica della complementarità del permesso di ricerca in esame con le destinazioni, i vincoli territoriali presenti, e con le previsioni degli strumenti di pianificazione di altri piani, programmi e/o progetti (e.g. Piano stralcio dell'assetto idrogeologico, Programma di sviluppo rurale regionale, Piano regionale per la qualità dell'aria, Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque, Programma Energetico Ambientale Regionale, Piano energetico provinciale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Parma, Piano Territoriale Regionale dell' Emilia Romagna comprensivo del Piano Territoriale Paesistico

Regionale, Rete Ecologica Regionale, Provinciale e Comunale, Piano Urbanistico Comunale del Comune di Berceto, Borgo Val di Taro, ...), **non fa rilevare effetti cumulati potenzialmente negativi, ovvero significativi, rispetto alle indicazioni pianificatorie e/o progettuali cogenti o in previsione**: la portata delle attività progettuali non va a gravare su eventuali effetti introdotti da obiettivi ed azioni previsti dai Piani/Programmi/Progetti stessi.

È escludibile, inoltre, qualsiasi effetto cumulativo tra attività programmate e i permessi/progetti già autorizzati o in corso di autorizzazione con riferimento alla banca dati progetti comunali/regionali/nazionali sottoposti a Via/Vas della Regione Emilia Romagna- e del Ministero dell'Ambiente non ha evidenziato altri progetti attivi.

5.1. Individuazione delle interferenze tra progetto e sistema ambiente

In generale, lo Studio di Incidenza deve valutare se i potenziali impatti in cui si potrebbe incorrere e che potrebbero configurarsi pregiudizievoli nei confronti dell'**integrità ecologica** della ZPS e del SIC di riferimento possono derivare dai seguenti aspetti critici:

- a. perdita di superficie di habitat e di habitat di specie;
- b. frammentazione di habitat o di habitat di specie;
- c. perdita di specie di interesse conservazionistico;
- d. perturbazione alle specie della flora e della fauna;
- e. diminuzione delle densità di popolazione;
- f. alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
- g. interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti.

L'**integrità** di un sito definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato classificato.

Con riferimento al permesso di ricerca minerario "Corchia", e considerando le caratteristiche delle attività descritte in precedenza, si sono valutati in maniera sinottica gli aspetti che possono avere riflesso sulla Rete di Natura 2000 a seguito dell'attuazione delle attività

programmate con il programma dei lavori 2020-22 nelle 3 Fasi, ed è stato possibile formulare con obiettività oggettiva le seguenti valutazioni.

Il progetto prevede in campo una sola fase: percorrenza pedonale lungo la viabilità ad accesso consentito, esecuzione di rilievi geologici, indagini geofisiche e campionamenti da riva.

Alterazione morfologica-paesaggistica		
Fattore disturbo-perturbazione	Descrizione interferenza	Giudizio in sintesi
Consumo di suolo, alterazione, impermeabilizzazione	Non sono previste azioni che possano determinare consumo di suolo o alterazione dello stesso	NULLO
Scavi	Nessuna previsione	NULLO
Alterazione pareti rocciose	Non sono previste alterazioni fisiche/chimiche delle pareti rocciose	NULLO
Alterazione zone umide	Non sono previste interferenze con le aree umide	NULLO
Alterazione ambienti peri-fluviali	Le attività di progetto non prevedono interazione con gli ambienti fluviali	NULLO
Alterazione-modifica pratiche colturali	Non si prevede interazione tra il progetto e le pratiche colturali	NULLO
Utilizzi del suolo post realizzazione del progetto	Le attività di progetto non prevedono modificazioni dell'uso del suolo	NULLO

Manomissione specie vegetali-animali	Non sono previste interazioni tra le attività di progetto e le specie vegetali-animali	NULLO
Fattori di disturbo ambientale e d'inquinamento		
Inquinamento acque superficiali e/o sotterranee	Le attività previste dal programma lavori non possono in alcun modo compromettere la qualità delle acque sia superficiali che sotterranee	NULLO
Inquinamento aria: emissioni polveri, fumi, emissioni odorigene	Non sono previste attività che possano indurre emissioni	MINIMO -REVERSIBILE
Inquinamento acustico	Non sono prevedibili emissioni sonore di rilievo, le possibili emissioni sonore sono per o più ascrivibili alle attività di rilievo geologico da riva	NULLO
Vibrazioni	Non sono previste emissioni	NULLO
Radiazioni ionizzanti- e non ionizzanti	La strumentazione utilizzata in campo durante i rilievi (Xrf) è dotata di sistema di schermatura e sicurezza, tale da escludere rischia anche per l'operatore	NULLO
Emissioni luminose	Non sono previste emissioni luminose	NULLO

Emissioni termiche	Non sono previste emissioni termiche	NULLO
Antropizzazione, disturbo	Non si prevedono attività che possano indurre un incremento 'antropizzazione	NULLO
Utilizzo risorse naturali		
Prelievo materiali (acqua, suolo, materiale litoide, animali, piante)	Limitati al campionamento dei sedimenti	MINIMO-REVERSIBILE
Utilizzo veicoli per percorrenza	Limitati all'accesso ai luoghi da parte del personale incaricato dei rilievi	MINIMO-REVERSIBILE
Taglio-manomissione essenze arboree-arbustive	Non sono previsti interventi di taglio sulla vegetazione	

6. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA DEL PROGETTO SUI SITI RETE NATURA 2000

Per incidenza significativa si intende la probabilità di un piano, un progetto o un intervento di modificare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato e/o produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

Anche in riferimento alla DGR del 2013 la **valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del piano/progetto/intervento** valuta il rapporto tra le opere/previsioni e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito); pertanto devono essere descritti i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito sia in

relazione alla sua struttura che alla sua funzione: riduzione dell'area di uno o più habitat, perturbazione di specie, frammentazione dell'habitat o della specie, riduzione della densità della specie, distruzione, perturbazione, cambiamenti climatici e così via.

Tutte le valutazioni dovranno essere condotte tenendo esplicitamente conto di altri piani o progetti insistenti nell'ambito territoriale oggetto della relazione.

Costituiscono elementi significativi l'analisi dei seguenti rapporti:

- Rapporto tra opere/previsioni ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)
- Rapporto tra opere/previsioni e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie e a quelle tutelate dalla L.R. 28/09 (riduzione delle popolazioni, alterazione degli habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)
- Rapporto tra opere/previsioni e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie e a quelle tutelate dalla L.R. 28/09 (riduzione delle popolazioni, alterazione dell'habitat, modificazione del substrato, ecc.).

Rapporto tra opere/previsioni ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area riduzione dell'area di uno o più habitat, non sono previste alterazione o riduzione dell'habitat perturbazione di specie, la presenza dell'operatore potrebbe indurre un allontanamento temporaneo della fauna epigea ed ipogea frammentazione dell'habitat o della specie, l'habitat non viene in alcun modo alterato riduzione della densità della specie, distruzione, perturbazione, non si prevede danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali cambiamenti climatici Non si incide sui macrofattori ambientali

Rapporto tra opere/previsioni e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie con riduzione delle popolazioni, non si prevede modificazioni sui popolamenti vegetali e animali presenti alterazione dell'habitat

L'intervento non provoca alterazione dell'habitat modificazione del substrato, non si provocano alterazioni del suolo.

Rapporto tra opere/previsioni ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area	
Riduzione di uno o più habitat in relazione all'area di progetto	non sono previste alterazione o riduzione dell'habitat
Perturbazione delle specie	la presenza dei tecnici rilevatori potrebbe indurre l'allontanamento temporaneo della fauna epigea
Frammentazione degli habitat	Non si prevedono alterazioni degli habitat
Perturbazione, riduzione o alterazione delle specie	Non si prevedono alterazioni delle specie habitat
Cambiamenti climatici	Non si prevedono incidenze su macro-fattori
Rapporto tra opere/previsioni e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie	
Riduzione delle popolazioni	Non sono previste modificazioni e/o riduzioni sui popolamenti vegetali e animali presenti
Alterazione degli habitat	L'intervento non provoca alterazione degli habitat
Modificazioni del substrato	Non sono previste alterazioni

7. CONCLUSIONE SCREENING

Relativamente al Programma dei Lavori 2020-22 previsto per il permesso di ricerca "Corchia" nei Comuni di Berceto, Borgo Val di Taro, esaminate nel presente Studio, le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che è possibile escludere a priori, con attendibile certezza scientifica, la possibilità che si verifichino effetti significativi diretti e/o indiretti nei confronti dei siti RN2000 di riferimento, potendosi in tal modo ritenere conclusa la fase di analisi e di

valutazione, e asserendo che sussiste Incidenza non significativa sulla sulla **ZSC “IT4020011 Gruppo di Gorro” ZSC IT40213 “Belforte. Corchia, Alta Val Manubiola”** direttamente interessati dalle attività: le attività in previsione, che si ricorda sono riferite essenzialmente a: attività di rilievo geologico, rilievi geofisici , channel sampling, rilievi mediante remote sensing, non avranno ricadute in grado di pregiudicare l'integrità ecologica dei predetti siti, nei confronti degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

Da quanto analizzato e sopra esposto:

- le attività in argomento previste per il 2020-21-22 connesse al permesso di ricerca minerario “Corchia” sono compatibili con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000 di riferimento;
- le attività sono compatibili con le misure di conservazione e i piani di gestione dei siti Natura 2000 di riferimento;
- gli effetti possibili sono tutti valutabili in termini di incidenza nulla o non significativa come indicato nel precedente paragrafo del presente lavoro.

Con riferimento alle risultanze dello *Screening*, **si può ritenere concluso il processo valutativo**, non essendo pertanto necessario procedere con gli ulteriori Livello II (valutazione appropriata), Livello III (analisi di soluzioni alternative) e Livello IV (definizione di misure di compensazione).

Non è quindi necessario individuare particolari accorgimenti mitigativi se non quelli della realizzazione a regola d'arte delle attività e la corretta osservanza di norme e prescrizioni attinenti con il regime pianificatorio/vincolistico sussistente sulle aree.

Tuttavia, a carattere del tutto generale, giova ricordare che le principali misure di mitigazione che si propongono per gli interventi che in diversa misura possono interferire con i siti della Rete Natura 2000 vanno nella direzione di ridurre le compromissioni ambientali che possono verificarsi durante la realizzazione di interventi che, in ogni caso, dovranno tendere a risultare

il meno invasivi possibile. Si tenga presente che, per quanto riguarda Natura 2000, gli obiettivi conservazionistici di detti siti prevedono:

- la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali dei siti, la tutela degli habitat naturali e la protezione delle specie vegetali e animali con riferimento soprattutto alla flora e alla fauna elencate negli allegati II e IV della Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") e nell'allegato I della Direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli") dell'Unione Europea;
- il mantenimento ed il miglioramento del ruolo dei siti all'interno della Rete Natura 2000;
- la promozione della didattica naturalistica compatibile ai fini dell'educazione e della formazione ambientale;
- rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite all'interno dei siti.

Occorrerà inoltre all'interno dei siti, sempre a carattere generale e in linea di principio ed aldilà del programma dei lavori in previsione:

- tendere a convertire i boschi cedui in alto fusto, prestando attenzione al mantenimento delle eventuali radure presenti all'interno di essi e alla conservazione degli alberi più alti;
- mantenere e/o creare zone ecotonali;
- possibilmente conservare i prati polifiti permanenti;
- conservare necromassa durante i tagli dei boschi maturi;

evitare l'introduzione di provenienze non autoctone, che determinano l'inquinamento genetico delle popolazioni animali e vegetali;

- regolamentare il pascolo, anche sui versanti più ripidi, al fine di evitare il sovraccarico zootecnico;
- mantenere le tradizionali pratiche agricole (concimazione e sfalcio) per le praterie da fieno;
- mantenimento dei prati polifiti permanenti;

- vietare in maniera assoluta la pratica di sport motorizzati (trial, motociclismo fuori strada, ecc.) in quota;
- conservare e ripristinare le aree incolte cespugliate, le grandi radure a fianco delle aree boscate, i prati da sfalcio, anche presso insediamenti antropici, e i prati pascolati anche oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto;
- incentivare le attività agro-pastorali che favoriscono il mantenimento di spazi aperti.

Queste raccomandazioni, di assoluto buon senso, dovrebbero essere considerate all'interno di qualsiasi iniziativa progettuale e/o programmatoria.

Giova sottolineare come tra le *mission* dichiarate dal Proponente in attuazione dei diversi programmi di ricerca vi sono, come elementi filosofici ed attuativi di fondo, da un lato l'imperativo categorico della necessità della minimizzazione degli impatti di qualsivoglia natura sulla strutturazione paesistica ed ecosistemica ideale dei luoghi; dall'altro, la missione di giungere, al termine delle eventuali fase realizzative e di riordino finale a fine interventi, ad una situazione che risulti conservativa dei valori preesistenti.

L'osservanza di queste buone prassi di carattere generale avalla ulteriormente l'insussistenza di qualunque eventuale e/o potenziale incidenza negativa sulle ZSC d'interesse connesse alla realizzazione delle attività in programma per il 2020-21-22 dal permesso di ricerca "Corchia", ovvero esclude il generarsi di effetti significativi negativi, sia diretti che indiretti, sulle aree della Rete Natura 2000.

8. SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

http://www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/programmazione-territoriale/ptr-piano-territoriale-regionale>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque>

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR>

<https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/novita-editoriali/la-qualita-dell2019ambiente-in-emilia-romagna-dati-ambientali-2019>

<https://www.arpae.it/it>

<https://pianoacque.adbpo.it/>

<https://www.provincia.parma.it/>

<http://www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it/>

<http://www.comune.berceto.pr.it/>

<https://www.minambiente.it>

AA.VV., Progetto Regionale Pietre verdi, Regione Emilia Romagna, 2004

AA.VV., Studio per un atlante delle Risorse minerarie dell'Emilia-Romagna, 2018

AA.VV., Piano infraregionale attività estrattive, Studio d'incidenza, 2008

AA.VV., Speleologia Emiliana, le Miniere di Corchia nel parmense, Maurizio Stuppini, pagg. 13

Vescovi P. et. Alii., Note illustrative alla carta geologica d'Italia